



Comune di Marcon
(Provincia di Venezia)

Regolamento Comunale

DISCIPLINA del COMMERCIO *su AREE PUBBLICHE*

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2015

INDICE

Capo I – OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni

Capo II – NORMATIVA GENERALE

- Art. 3 - Esercizio dell'attività
- Art. 4 - Autorizzazione con posteggio
- Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 6 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti
- Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 8 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 9 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 12 - Produttori agricoli
- Art. 13 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 14 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 15 - Obblighi e divieti per gli operatori

Capo III – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

- Art. 16 - Piano dei mercati
- Art. 17 - Trasferimento dei mercati
- Art. 18 - Soppressione del mercato o di posteggi
- Art. 19 - Ampliamento dei posteggi
- Art. 20 - Posteggi liberi – Migliorie
- Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 22 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari
- Art. 23 - Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 24 - Graduatoria di mercato
- Art. 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 26 - Mercati straordinari

Capo IV – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 27 - Applicabilità delle norme
- Art. 28 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 29 - Tassa per l'occupazione del posteggio
- Art. 30 - Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 31 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 32 - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Disposizioni transitorie

Art. 34 - Sanzioni

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e s.m.i. (di seguito indicata come "legge regionale") e dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune ;
 - e) per *mercato dell'antiquariato e del collezionismo*: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - f) per *mercato straordinario*: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - f-bis) per *mercato temporaneo*: un mercato che può essere istituito in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti (sagre paesane o simili) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, culturale, religioso, turistico, politico o simile;
 - g) per *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
 - h) per *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;

- i) per *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- j) per *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k) per *presenze effettive* in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) per *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m) per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- n) per *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal SUAP del Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal SUAP del Comune in cui si intende avviare l'attività per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- o) per *autorizzazione temporanea*: l'atto rilasciato dal SUAP del Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- p) per *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- q) per *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- r) per *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- s) per *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- t) per *tipologia merceologica*: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- u) per *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- x) per *ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza di detto Ministero del 3 aprile 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002;
- y) per *SUAP*: lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160;
- z) per *Regolamento Cosap*: il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il pagamento del canone di concessione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 18 luglio 2013;

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni, ovvero su qualsiasi area pubblica purché, in questo caso, in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società o altri organismi collettivi regolarmente costituiti secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, nonché con il requisito della regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.
6. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di cui al comma 3 è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale di cui all'art. 16.

Art. 4 Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile del settore competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al SUAP del Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) e nella procedura selettiva indetta dal Comune.

3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al SUAP del Comune entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.
4. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La regolarizzazione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta delle integrazioni.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri di priorità stabiliti con DGRV n. 986 del 18 giugno 2013, o comunque stabiliti dalla Regione del Veneto, al tempo vigenti. In caso di ulteriore parità si applica il criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo al mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
7. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
9. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), e delle disposizioni della Giunta Regionale del Veneto, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi per settore merceologico nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Si applica quanto previsto al punto 7 della DGRV 986/2013.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del settore competente.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al SUAP del Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome, nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
 - f) tutti i dati necessari alla verifica di regolarità contributiva ovvero, in caso di imprese istituende, l'impegno a comunicare detti dati nel termine di centoventi giorni dal rilascio della autorizzazione.
3. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al

richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
5. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
6. L'esercente in possesso dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante che intenda vendere al domicilio dei consumatori dovrà osservare le norme previste al riguardo dal decreto legislativo.

Art. 6

Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. In concomitanza con lo svolgimento di mercati e di commercio su posteggi isolati, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti al mercato e ai posteggi isolati, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000, misurata dal posteggio più vicino.
5. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade: viale San Marco, via Alta, via Monte Grappa, piazza Municipio, via Molino, via Rosmini, via Monte Berico, via F.lli Cairoli, via Tiziano, via Tiepolo, via Giorgione, via della Cultura, via Canova, via Mattei, piazza I Maggio, via Fermi, via Praello, via Pialoi, via Venier, via Lombardi, via Foscolo, via Zuccarello, via XXIV Maggio, via Kennedy, via Gagliardi, via del Vetro, Viale Don Sturzo, Via dello Sport; il commercio in forma itinerante risulta inoltre proibito ove può arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 7

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, deve essere effettuato nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente .
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda stessa o di un suo ramo comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo della durata della concessione rilasciata al dante causa .
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, (nonché al titolare del posteggio, in caso di azienda in affitto), nelle forme previste dalla normativa vigente.
6. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato (nonché al titolare del posteggio, in caso di azienda in affitto) nelle forme previste dalla normativa vigente.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010 oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato nelle forme previste dalla normativa vigente .
8. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 8

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide

fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato nelle forme previste dalla normativa vigente.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al SUAP del Comune ove intende esercitare l'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato nelle forme previste dalla normativa vigente

Art. 9

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del settore preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA, e l'iscrizione alla gestione pensionistica dell'INPS;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per

- malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010;
 - d) in caso di sospensione dell'attività di commercio in forma itinerante per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - e) in caso di irregolarità contributiva accertata, in base alle procedure previste dagli artt. 4 bis, 4 ter e 5 della legge regionale.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
 3. Il responsabile del settore competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, nelle forme previste dalla normativa vigente. Nel caso di cui al comma 2, la comunicazione di cui al primo periodo, nonché il provvedimento di revoca devono essere comunicati anche al proprietario dell'azienda.

Art. 11

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività in forma itinerante o con posteggio ivi comprese le autorizzazioni temporanee di cui all'art. 13 può essere esercitata nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 24.00;
2. Gli orari di esercizio dell'attività per i mercati, i posteggi isolati, le fiere o altre manifestazioni temporanee, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita, sono indicati nelle relative schede di mercato, ovvero, per le concessioni temporanee, nel provvedimento di autorizzazione/concessione.
3. Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

Art. 12

Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare le soglie previste dal DLgs. 228/2001. Per tali

prodotti la superficie espositiva deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.

3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al SUAP del Comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art.13

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente individuati dalla Giunta Comunale.
2. L'autorizzazione viene rilasciata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

Art. 14

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità . del 3 aprile 2002, nonché dal Reg. CE 852/2004.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.

Art. 15

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.

2. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo e dalle altre disposizioni vigenti.
3. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
4. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
5. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
6. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, tale da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
7. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
8. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
9. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
10. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
11. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

CAPO III MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16 Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo e la superficie dei posteggi;

- e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, ;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - j) la tariffa vigente del canone di occupazione del suolo pubblico.
3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
4. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 17 **Trasferimento dei mercati**

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del settore competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
- a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del settore competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 18 **Soppressione del mercato o di posteggi**

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.

Art. 19 **Ampliamento dei posteggi**

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del settore competente ove sia disponibile un posteggio dotato di sufficiente superficie; in caso contrario il responsabile del settore competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 16.

Art. 20 **Posteggi liberi - Migliorie**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al SUAP del Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 4.
3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del settore competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al SUAP del Comune, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del responsabile del

settore competente che individua i posteggi liberi.

5. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 18.
6. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 21

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del settore competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al SUAP del Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande devono essere ricevute dal SUAP del Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso che il numero delle domande sia inferiore al numero dei posteggi disponibili.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro trenta giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Per l'assegnazione dei posteggi ai richiedenti, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal Registro delle Imprese;
 - b) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.

8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 22.
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
11. La concessione di posteggio è rilasciata per un periodo di 12 anni, e non è rinnovabile. . In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

Art. 22

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato, per i posteggi non occupati dalle ore 8.01 alle ore 8,15 in favore di operatori precari presenti alla stessa ora, per l'occupazione degli spazi non occupati dai titolari entro le ore. 8,00. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare.
4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato ;
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche
5. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

6. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
7. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), l'assenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
8. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 23
Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 11, comma 4, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 24
Graduatoria di mercato

1. Per ogni mercato viene stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 25
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico

veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 26 **Mercati temporanei**

1. Il Comune di Marcon istituisce due mercati straordinari:
 - a) il mercato di Natale;
 - b) il mercato di Primavera.
2. Il mercato di Natale si svolge in una o più giornate, fino ad un massimo di quattro giornate, antecedenti il Natale, in area e con regolamentazione stabilita dalla Giunta Comunale. E' ammessa la vendita di prodotti compresi nel settore merceologico alimentare e non alimentare nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla legge. Per le modalità di esecuzione delle operazioni, nonché gli obblighi e i divieti per gli operatori si fa riferimento al regolamento di cui al successivo comma 3.
3. Il mercato di Primavera si svolge in una giornata domenicale compresa nel periodo primaverile secondo la regolamentazione adottata con deliberazione consiliare n. 36 del 15/5/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Alla Giunta Comunale è demandato annualmente la definizione della data, della ubicazione nonché del numero dei posteggi ammessi. Il Regolamento stabilisce la merceologia dei prodotti ammessi alla vendita.

CAPO IV **CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Art. 27 **Applicabilità delle norme**

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati, fiere e, per quanto compatibili, alle concessioni temporanee rilasciate ai sensi dell'art. 13.

Art. 28 **Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo**

1. La concessione di posteggio non è rinnovabile
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del Regolamento Cosap, la concessione di cui al presente regolamento è rilasciata dal Responsabile competente in materia di commercio.

Art. 29 **Tassa per l'occupazione del posteggio**

1. Il Canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate dal

Regolamento Cosap .

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. In caso di subentro per acquisto di ramo d'azienda il nuovo titolare dovrà versare il canone per la parte relativa al restante anno in corso, entro la data di rilascio della concessione.

Art. 30

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al SUAP del Comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Non si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 1, quarto punto, del Regolamento Cosap
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato (nonché al titolare del posteggio, in caso di azienda in affitto) contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 10.

Art. 31

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del settore

competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, nelle forme previste dalla normativa vigente

Art. 32

Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.

Art. 34

Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 4 e 5, dall'articolo 15, commi 8, 9, 10, 11 e 12, e dall'articolo 42, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 ad € 3.098, di cui all'art. 29 comma 2 del decreto legislativo.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 51 ad un massimo di € 309, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento Cosap

SCHEMA MERCATO N. 1

Delibera istitutiva n. 19 del 05.03.2002

Delibera trasferimento n. 15 del 26.2.2007

Riconoscimento decreto del dir. regionale n. 259 del 31/07/2007

Ultima modifica DCC n. 64 del 28/11/2016

a) Denominazione del mercato: SETTIMANALE DEL MARTEDÌ

Delibera confermativa di Giunta Comunale n. 234 del 12/6/1997

b) Tipologia del mercato: ANNUALE, cadenza SETTIMANALE
giornata di svolgimento MARTEDÌ;

c) ubicazione: PIAZZA MERCATO;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq 1.490;

e) totale posteggi: n.32., di cui;

n. 8 del settore merceologico alimentare;

n. 20 del settore merceologico non alimentare;

n. 4 riservati ai produttori agricoli;

f) dislocazione dei posteggi: su area scoperta n. 32 per una superficie complessiva di mq. 1.490, di cui: n. 4 riservati ai produttori agricoli; n. 28 utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Di questi, n. 8 sono utilizzati per la vendita di prodotti alimentari; n. 20 per il non alimentare.

I posteggi hanno tutti una profondità di metri 5, ad esclusione del posteggio destinato alla vendita di calzature, a cui viene attribuita una profondità di metri 12.


g) orari:

- operazioni di vendita: dalle ore 8.15 alle ore 13.00
- occupazione del posteggio: dalle ore 6.30 alle ore 8.00
- allestimento attrezzature: dalle ore 6.30 alle ore 8.00

- smontaggio attrezzature: dalle ore 13.00 alle ore 14.00
- sgombero del posteggio: entro le ore 14.00
- assegnazione ai precari: dalle ore 8.01 alle ore 8.15

h) oneri a carico degli utilizzatori del posteggio: tariffa vigente del canone di occupazione del suolo pubblico;

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circolazione pedonale e veicolare.



COMUNE DI MARCON		FOG. 5	1570
OGGETTO : DISTRIBUZIONE ALLOGGIAMENTO BANCHI TEMPORANEI IN PIAZZA MERCATO		MAPPE	664-482
SCALA :	TAVOLA	NR.	
	UNICA	01	
REF. INTERNO :	DATA PROGETTO :		
DATA REVISIONE :			

LEGENDA - ZONE MERCATO	
ALIMENTARI	Numero banchi 8
NON ALIMENTARI	Numero banchi 20
PRODUZIONE DIRETTA	Numero banchi 4
	TOTALE banchi 32


SCHEDA POSTEGGIO ISOLATO N. 1

Delibera istitutiva n. 19 del 05.03.2002
Modificata con Delibera n.11 del 23/03/2015
Riconoscimento decr. dir. reg. n. 152 del 13/07/2015

- a) Ubicazione del posteggio: Marcon capoluogo, Piazza Mercato
- b) Periodo di svolgimento dell'attività: STAGIONALE dall'1 maggio al 30 settembre
cadenza: GIORNALIERA;
giornate di svolgimento dal LUNEDÌ al SABATO;
- c) superficie del posteggio: mq .75 (mt. 15x5);
- d) tipo di struttura BANCO/NEGOZIO MOBILE con attrezzature per somministrazione;
- e) n. 1 posteggio riservato a titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- f) generi commercializzati: settore alimentare - tipologia merceologica VENDITA CON SOMMINISTRAZIONE di: gelati, granite e simili (escluse bevande alcoliche di qualunque gradazione, ed in qualunque confezionamento);
- g) orari (eccetto il martedì):
- operazioni di vendita: dalle ore 15.00 alle ore 23.00
 - occupazione del posteggio: dalle ore 14.00 alle ore 15.00
 - allestimento attrezzature: dalle ore 14.00 alle ore 15.00
 - smontaggio attrezzature: dalle ore 24.00 alle ore 0.15
 - sgombero del posteggio: dalle ore 24.00 alle ore 0.30
 - assegnazione ai precari: dalle ore 15.01 alle ore 15.15
- h) orari (martedì):
- operazioni di vendita: dalle ore 18.00 alle ore 23.00
 - occupazione del posteggio: dalle ore 17.00 alle ore 18.00
 - allestimento attrezzature: dalle ore 17.00 alle ore 18.00
 - smontaggio attrezzature: dalle ore 24.00 alle ore 0.15
 - sgombero del posteggio: dalle ore 24.00 alle ore 0.30
 - assegnazione ai precari: dalle ore 18.01 alle ore 18.15
- i) oneri a carico degli utilizzatori dei posteggi: tariffa vigente del canone di occupazione del suolo pubblico;

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie del singolo posteggio, la sua dislocazione, il settore ed eventuale tipologia merceologica.

PLANIMETRIA PIAZZA MERCATO



SCHEDA POSTEGGIO ISOLATO N. 2

Delibera istitutiva n. 19 del 05/03/2002


Modificata con Delibera n.11 del 23/03/2015

Riconoscimento decr. dir. reg. n. 152 del 13/07/2015

- a) Ubicazione del posteggio: Marcon capoluogo, Piazza Mercato
- b) Periodo di svolgimento dell'attività: STAGIONALE dall'1 maggio al 30 settembre
cadenza: GIORNALIERA;
giornate di svolgimento dal LUNEDÌ al SABATO;
- c) superficie del posteggio: mq. 40 (ml. 8x5);
- d) tipo di struttura BANCO/NEGOZIO MOBILE;
- e) posteggio riservato ai produttori agricoli;
- f) generi commercializzati: prodotti alimentari - tipologia merceologica VENDITA CON SOMMINISTRAZIONE DI ANGURIE, MELONI, FRUTTA IN GENERE
- g) orari (eccetto il martedì):
- operazioni di vendita: dalle ore 15.00 alle ore 23.00
 - occupazione del posteggio: dalle ore 14.00 alle ore 15.00
 - allestimento attrezzature: dalle ore 14.00 alle ore 15.00
 - smontaggio attrezzature: dalle ore 24.00 alle ore 0.15
 - sgombero del posteggio: dalle ore 24.00 alle ore 0.30
 - assegnazione ai precari: dalle ore 15.01 alle ore 15.15
- h) orari (martedì):
- operazioni di vendita: dalle ore 18.00 alle ore 23.00
 - occupazione del posteggio: dalle ore 17.00 alle ore 18.00
 - allestimento attrezzature: dalle ore 17.00 alle ore 18.00
 - smontaggio attrezzature: dalle ore 24.00 alle ore 0.15
 - sgombero del posteggio: dalle ore 24.00 alle ore 0.30
 - assegnazione ai precari: dalle ore 18.01 alle ore 18.15
- h) oneri a carico degli utilizzatori dei posteggi: tariffa vigente del canone di occupazione del suolo pubblico;

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie del singolo posteggio, la sua dislocazione, il settore ed eventuale tipologia merceologica.

PLANIMETRIA PIAZZA MERCATO



SCHEDA POSTEGGI ISOLATI N. 3


Delibera istitutiva C.C. n. 45 del 7/9/2006

Riconoscimento decr. dir. reg. n. 69 del 02.03.2007

- a) numero posteggi: 2;
- b) Ubicazione del posteggio: San Liberale, viale don Luigi Sturzo n. 101 (area parcheggio della scuola elementare “Daniele Manin”)
- c) Periodo di svolgimento dell’attività: ANNUALE
cadenza: SETTIMANALE
- d) giornata di svolgimento: SABATO;
- e) superficie dei posteggi, mq .40 ciascuno (mt. 8 x 5);
- f) tipo di struttura BANCO MOBILE per il settore NON ALIMENTARE e, limitatamente al posteggio destinato al settore merceologico ALIMENTARE, NEGOZIO MOBILE dotato di autonomia idrica ed elettrica propria e priva di scarichi;
- g) posteggio riservato a titolare di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
- h) generi commercializzati: SETTORE ALIMENTARE e NON ALIMENTARE
- i) orari:
 - operazioni di vendita: dalle ore 8.15 alle ore 13.00
 - occupazione del posteggio: dalle ore 6.30 alle ore 8.00
 - allestimento attrezzature: dalle ore 6.30 alle ore 8.00
 - smontaggio attrezzature: dalle ore 13.00 alle ore 14.00
 - sgombero del posteggio: entro le ore 14.00
 - assegnazione ai precari: dalle ore 8.01 alle ore 8.15
- l) oneri a carico degli utilizzatori dei posteggi: tariffa vigente del canone di occupazione del suolo pubblico;

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie del singolo posteggio, la sua dislocazione, il settore ed eventuale tipologia merceologica.

PLANIMETRIA GENERA
Scala 1:200



ALIMENTARE

PARCHEGGIO

NON ALIMENTARE

SCUOLA ELEMENTA

MARCIAPEDI IN BETONELLA

MARCIAPEDI IN ASFALTO

ASSE VIA DON STURZO

MARCIAPEDI

palo illum. pubblica spostato

5

SCHEDA POSTEGGI ISOLATI N. 4


Delibera istitutiva n. 9 del 25/02/2011

Riconoscimento decr. dir. reg. n. 120 del 29/09/2011

- a) numero posteggi: 1;
- b) ubicazione del posteggio: Marcon, Via Don Ballan, area parcheggio antistante cimitero “nuovo” di Marcon;
- c) periodo di svolgimento dell’attività: ANNUALE
- d) cadenza: SETTIMANALE;
- e) giornate di svolgimento: MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO, DOMENICA e nei giorni 1 e 2 NOVEMBRE (a prescindere dal giorno della settimana in cui cadano);
- f) superficie posteggio: mq. 36 (mt. 8 x 4,5);
- g) posteggio riservato a titolare di autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica ovvero ad imprenditori agricoli;
- h) tipo di struttura: BANCO MOBILE;
- i) generi commercializzati: SETTORE NON ALIMENTARI – merceologia: PIANTE E FIORI;
- j) orari:
- | | | | |
|--|--------------------|-------|------------|
| invernale (dal 6 novembre al 31 gennaio) | | | |
| occupazione del posteggio: | dalle | 6.30 | alle 8.00 |
| allestimento attrezzature: | dalle | 6.30 | alle 8.00 |
| assegnazione ai precari: | dalle | 8.01 | alle 8.15 |
| operazioni di vendita | dalle | 8.15 | alle 16.00 |
| smontaggio attrezzature | dalle | 16.01 | alle 17.00 |
| sgombero del posteggio | entro le ore 17.00 | | |
| estivo (dal 1 febbraio al 5 novembre) | | | |
| occupazione del posteggio: | dalle | 6.00 | alle 7.30 |
| allestimento attrezzature: | dalle | 6.00 | alle 7.30 |
| assegnazione ai precari: | dalle | 7.31 | alle 7.45 |
| operazioni di vendita | dalle | 7.45 | alle 18.00 |
| smontaggio attrezzature | dalle | 18.01 | alle 19.00 |
| sgombero del posteggio | entro le ore 19.00 | | |
- k) oneri a carico degli utilizzatori del posteggio: tariffa vigente del canone di occupazione del suolo pubblico;

Alla scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie del singolo posteggio, la sua dislocazione ed il settore ed eventuale tipologia merceologica.

CIMITERO "NUOVO" DI MARCON



SCALA 1:380

SCHEDA POSTEGGI ISOLATI N. 5

Delibera istitutiva n. 9 del 25/02/2011

Riconoscimento decr. dir. reg. n. 120 del 29/09/2011



- a) numero posteggi: 1;
- b) ubicazione del posteggio: Gaggio, Viale Don Sturzo, area antistante cimitero di Gaggio (ingresso vecchio);
- c) periodo di svolgimento dell'attività: ANNUALE
- d) cadenza: SETTIMANALE;
- e) giornate di svolgimento: MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO, DOMENICA e nei giorni 1 e 2 NOVEMBRE (a prescindere dal giorno della settimana in cui cadano);
- f) superficie posteggio: mq. 36 (mt. 8 x 4,5);
- g) posteggio riservato a titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica ovvero ad imprenditori agricoli;
- h) tipo di struttura: BANCO MOBILE;
- i) generi commercializzati: SETTORE NON ALIMENTARI – merceologia: PIANTE E FIORI;
- j) orari:
 - invernale (dal 6 novembre al 31 gennaio)

occupazione del posteggio:	dalle	6.30	alle	8.00
allestimento attrezzature:	dalle	6.30	alle	8.00
assegnazione ai precari:	dalle	8.01	alle	8.15
operazioni di vendita	dalle	8.15	alle	16.00
smontaggio attrezzature	dalle	16.01	alle	17.00
sgombero del posteggio	entro le ore 17.00			
 - estivo (dal 1 febbraio al 5 novembre)

occupazione del posteggio:	dalle	6.00	alle	7.30
allestimento attrezzature:	dalle	6.00	alle	7.30
assegnazione ai precari:	dalle	7.31	alle	7.45
operazioni di vendita	dalle	7.45	alle	18.00
smontaggio attrezzature	dalle	18.01	alle	19.00
sgombero del posteggio	entro le ore 19.00			
- k) oneri a carico degli utilizzatori del posteggio: tariffa vigente del canone di occupazione del suolo pubblico;

Alla scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie del singolo posteggio, la sua dislocazione ed il settore ed eventuale tipologia merceologica.

CIMITERO DI GAGGIO



SCALA 1:250